



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Ambito Gestore ESA-COM. S.p.A.

(L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 668)

Approvato con delibera dell'Assemblea del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto n. 1 del 30/06/2026



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONA SUD

Approvato con delibera dell'Assemblea di Bacino n. 25 del 31/07/2026

In vigore da 01/01/2026

INDICE

CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 Oggetto	3
ART.2 Definizioni	3
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti	6
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	7
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione	7
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree	10
CAPO 2 – PRESUPPOSTI	12
ART.7 Utente obbligato al pagamento	12
ART.8 Obbligazione pecuniaria	13
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario	14
ART.10 Imposte di legge	14
ART.11 Anagrafe popolazione residente	15
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006	16
ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica	17
CAPO 4 – RIDUZIONI	18
ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	18
ART.15 Riduzioni delle superfici per le utenze non domestiche	18
ART.16 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	19
ART.17 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	19
ART.18 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno, all'estero	19
ART.19 Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario e in caso di invalidità	19
ART.19bis Bonus sociale rifiuti	20
ART.20 Riduzioni per gli agriturismi	20
ART.21 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	20
CAPO 5- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	21
ART.22 Comunicazione	21
ART.23 Controllo	22
ART.24 Informazione all'utenza	22
ART.25 Modalità di versamento e sollecito di pagamento	23
ART.26 Riscossione ordinaria e coattiva	24
ART.27 Rimborsi	25
ART.28 Sanzioni	26
ART.29 Contenzioso ed autotutela	26
ART.30 Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti	27
CAPO 6- NORME TRANSITORIE E FINALI	28
ART.31 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	28
ART.32 Disposizione finale	28
ART.33 Entrata in vigore	28
ALLEGATI	29
ALLEGATO 1- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	29
APPENDICE A	30
MODELLO ESA-Com S.p.A.	31

CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di applicazione della tariffa puntuale quale prelievo commisurato al servizio reso, nel rispetto del decreto del Ministero dell'Ambiente 20 aprile 2017, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e della disciplina vigente in materia di qualità del servizio, trasparenza, regolazione tariffaria e tutela dell'utenza.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in conformità alla regolazione vigente emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con particolare riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), al Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), al Testo Integrato Corrispettivi del Servizio di Gestione dei Rifiuti (TICSER), al Testo Unico di Regolazione del rapporto con gli utenti nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (TUBR), nonché ai relativi provvedimenti di aggiornamento, modifica o sostituzione che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente Regolamento.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del TICSER in materia di articolazione dei corrispettivi agli utenti, previste a decorrere dall'annualità tariffaria 2028, continuano ad applicarsi, per gli anni 2026 e 2027, i criteri di articolazione tariffaria vigenti. A decorrere dall'efficacia della nuova disciplina, l'articolazione tariffaria e l'Appendice al presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle disposizioni della regolazione ARERA vigente, anche mediante gli atti di recepimento adottati dall'Ente territorialmente competente e dal Gestore.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12.
La determinazione dei costi efficienti del servizio e la predisposizione del piano economico-finanziario avvengono secondo il Metodo Tariffario Rifiuti vigente e gli altri provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva, i criteri di misurazione dei conferimenti e le disposizioni operative sono disciplinati nell'Appendice A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani, tariffazione corrispettiva e regolazione del servizio.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
7. i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti, anche mediante campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2.

- c) **«rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), n. 2 del D.Lgs. 152/2006»:** i rifiuti interni prodotti dalle utenze non domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici; in particolare, i rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella e per i quali Il gestore stabilirà la quantità massima di rifiuti conferibili previa verifica della capacità ricettiva degli ecocentri.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (pericolosi)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (pericolosi)	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

- d) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 9. i veicoli fuori uso.
- e) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- h) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i) «**Carta della Qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- k) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- m) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- n) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- o) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- q) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- r) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- s) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- u) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- v) «**compostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- w) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- x) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- y) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- z) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- aa) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- bb) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- cc) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- dd) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- ee) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- ff) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- gg) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- hh) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- ii) «**parte fissa della Tariffa**»: è la quota parte della Tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della Tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- jj) «**parte variabile della Tariffa**»: è la quota parte della Tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- kk) «**misurazione puntuale**»: determinazione del peso (pesatura diretta) o del volume (pesatura indiretta) della quantità di RUR, nonché di specifiche frazioni differenziate, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- ll) «**rilevazione puntuale**»: determinazione con sistemi semplificati rispetto alla pesatura diretta o indiretta della quantità di frazioni e/o flussi differenziati di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio meccanizzato e manuale di strade, piazze ed aree pubbliche, di rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, compreso lo svuotamento dei cestini stradali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e dei rifiuti di origine cimiteriale, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione delle relative tariffe.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dal Bacino Rifiuti Verona Sud (ETC), secondo le modalità indicate nel Contratto Unico di servizio stipulato tra il Gestore e l'ETC.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo-es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato tra l'ETC e il Gestore, e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
6. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tariffa non inferiore a 1.000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20,00 % il parametro Kd applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione.
Il Gestore indicherà all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste l'utenza.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche in mancanza di residenza, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. L'immobile si considera predisposto se allacciato ad almeno uno dei servizi pubblici (energia elettrica, acqua, gas). In assenza di tutti gli allacciamenti l'immobile non si considera predisposto.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
 - le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

5. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- a) L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.22, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).
- b) Qualora l'utente non dichiarasse con la relativa documentazione (planimetria catastale) la superficie effettiva dell'immobile, si applicano le superficie forfettarie, così come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE	
1 componente	Da 0 a 50 mq
2 componenti	Da 51 a 70 mq
3 componenti	Da 71 a 110 mq
4 componenti	Da 111 a 150 mq
5 componenti	Da 151 a 190 mq
6 o più componenti	Da 191 mq a oltre

UTENZE NON DOMESTICHE	
150 mq	

- c) Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della Tariffa, nel calcolo delle superfici NON sono considerate:
- a. la porzione di superficie dei magazzini di materie prime e/o di merci solo qualora funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano ¹;

¹ Nel merito della tariffabilità delle superfici dei magazzini e delle aree dove avviene la lavorazione produttiva si rileva quanto segue:

il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo n. 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), soprattutto per ciò che concerne la definizione di rifiuto (art. 183) e le relative classificazioni (art. 184).

Nello specifico, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, prevede che rientrino nella definizione di rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies».

Oltre a ciò, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) dispone che i rifiuti urbani non includano i rifiuti della produzione.

Tuttavia, l'articolo 184, comma 3, lettera c) inserisce tra i "rifiuti speciali" quelli prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti di cui al comma 2, ossia dai rifiuti urbani.

Vero è che all'allegato L-quinquies non si rinviene l'esplicito richiamo alle "attività industriali", ma appare evidente che si tratti di dimenticanza posto che la normativa, correttamente, considera anche le industrie ed è palese che la discordanza tra una disposizione legislativa ed un allegato alla stessa, non possa che essere risolta a favore della prima. Anche e soprattutto a fronte dell'indirizzo interpretativo fornito e formalizzato nella Circolare del MITE stessa, ovvero di dover procedere ad una lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D. Lgs. n. 116/2020, ammesso che quest'ultimo "costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara".

A tal proposito, si richiama quanto espresso nella Direttiva UE 2018/851, al considerando 10, in cui si assume che i rifiuti prodotti da attività industriali possano anche rientrare tra quelli di tipo domestico ("occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani").

Non da ultimo, il richiamato allegato L-quinquies prevede esplicitamente che dall'ambito di applicazione delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) "Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe".

Dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali.

Pertanto, si può sostenere che le affermazioni contenute nella Circolare del MITE – ovvero che sarebbero esclusi dall'assoggettamento a TARI tutti i magazzini, compresi quelli dei prodotti finiti, a prescindere dal collegamento funzionale con le attività di lavorazione – non trovano riscontro nell'attuale normativa, in quanto confliggenti in particolare con due norme:

- l'art. 184 del Testo unico ambientale. La disposizione fa riferimento alle aree e locali in cui ci sia una "lavorazione industriale" ed è evidente che nei magazzini di norma non si effettua alcuna lavorazione industriale, tantomeno nei magazzini di prodotti finiti;

- l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, norma questa, che come già osservato, fa esclusivo riferimento ai magazzini funzionalmente connessi alle zone di lavorazione dove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi o speciale.

In tal senso, sono intervenuti sia chiarimenti da parte di IFEL – l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale fondato dall'Associazione Nazionale dei Comuni

- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- c. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- e. le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice-civile, comprese le attività connesse, e della pesca, salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h. le superfici di impianti sportivi in senso stretto (es. campi da tennis, campi da calcio, piscine, ecc.) riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*), ovvero adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla Tariffa gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della Tariffa;

Italiani con il ruolo di ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale, tecno-struttura di riferimento per la raccolta sistematica, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi – che risposte fornite dal Dipartimento delle finanze all'interno dell'iniziativa Telefisco 2021, sostenendo che, oltre a rimanere impregiudicata l'applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, per definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività industriali è necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani.

Allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell'art. 1, comma 649, L. n. 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci solo qualora funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

Riassumendo, pertanto, i magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, continueranno ad essere assoggettati alla TARI, per l'ovvia considerazione che non sono luoghi di lavorazione industriale, ma aree dove di norma e per costante giurisprudenza si producono prevalentemente rifiuti urbani.

A questo proposito, l'imponibilità dei magazzini registra un orientamento consolidato sia della giurisprudenza di merito (TAR Campania, 28 aprile 2022, n. 2928) sia della giurisprudenza di legittimità che fa perno proprio sul fatto che si tratta di aree non utilizzate per lavorazioni industriali o artigianali. Da ultimo, si veda Cass. 24 marzo 2021, n. 8336: «*inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un'area che non sia destinata [...] alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (cfr. Cass. n. 26725/2016)*» e Cass., Sez. tributaria civile, 23 febbraio 2023, n. 5578: «*il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa [...] va individuato nella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti [...]; per contro, la quota variabile della tariffa non è dovuta allorché il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; la parte fissa della Tariffa è sempre dovuta per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività [...]; si tratta di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio».*

Ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

- l. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1.50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *tre* lati verso l'esterno;
 - m. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
 - n. locali destinati a carattere permanente a sale di esposizione museale, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani.
- d) La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
 - b. unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile e l'avvenuta cessazione dell'utenza energia elettrica. Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni;
 - c. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio) e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - d. unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente alla superficie oggetto dell'intervento nonché limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
- e) L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso o detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
- f) Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la quota variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, fuori dal caso di cui all'ART.12.
- g) La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- h) Nel caso di utenze in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione secondo le condizioni previste dai commi precedenti o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la Tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.28.
- i) Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA. Ai sensi dell'art 22-bis del D.L. 248/2007 convertito in L. 31/2008, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente ai comuni l'importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contestualmente al ricevimento del suddetto importo, il Comune dovrà versare al Gestore quanto ricevuto dal MIUR. Alle scuole paritarie e alle scuole private si applica la tariffa.
- j) Con riferimento ad altre tipologie e forme di contribuzioni inerenti servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prestate a favore di Enti statali, le modalità di corresponsione al Gestore delle stesse saranno valutate di volta in volta.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività, come ad esempio, un centro commerciale.

3. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
4. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione di rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe. È facoltà del Gestore individuare delle sottocategorie previa analisi delle eventuali problematiche emerse.
5. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
6. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
7. Gli agriturismi in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater;
8. Il criterio della Tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la Tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
9. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità di aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30/06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01/01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta;
10. Nel caso di adesione al servizio pubblico da parte di agriturismi, nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto, il Consiglio d'Ambito può stabilire riduzioni specifiche in riferimento alla stagionalità e/o limitazioni operative (n. pasti, n. clienti ospitabili, etc...). Nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo B&B), la Tariffa è commisurata alla superficie dei locali ed è classificata nella categoria "alberghi senza ristorante".
11. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.
12. La Tariffa Corrispettiva si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 31 (inferiori livelli di prestazione del servizio).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI**ART.7 Utente obbligato al pagamento**

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Sono soggetti al pagamento della TARI anche gli uffici dei professionisti la cui attività sia esercitata all'interno dell'abitazione di residenza. La categoria applicata è quella relativa a "uffici, agenzie e studi professionali" in presenza di comunicazione con l'indicazione delle superfici chiaramente distinguibili.
6. Rimangono soggette al pagamento della TARI le UND in liquidazione che non siano oggetto di sfratti esecutivi e che siano ancora allacciate ai servizi pubblici.
7. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
8. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
9. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
10. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
11. Per le attività non svolte in forma di impresa di cui alla Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 e senza fornitura di servizi aggiuntivi (a titolo esemplificativo, la colazione e la somministrazione di cibi e bevande in genere) si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
12. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
13. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
14. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
15. Le attività dismesse o cessate che siano ancora allacciate ad almeno uno dei servizi, sono tenute al pagamento della Tariffa secondo la categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", la quale presuppone il pagamento della soglia del rifiuto urbano residuo (RUR).
Qualora tali immobili siano direttamente collegati all'abitazione, la Tariffa verrà calcolata con le modalità sopra esposte, escludendo dalla parte puntuale della stessa la soglia del rifiuto urbano residuo (RUR).
Qualora tali superfici siano pertinenze dell'abitazione, la Tariffa verrà calcolata sommando le stesse a quella dell'utenza domestica già a ruolo.

16. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
17. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera c), ai condomini che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, è facoltà del Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento.
La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione.
4. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni al fine di consentire l'erogazione del servizio.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della Tariffa, della parte variabile e della parte puntuale relativa agli svuotamenti minimi e alla sanzione prevista all'ART.28. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della Tariffa, della parte variabile e della parte puntuale relativa agli svuotamenti minimi oltre alla sanzione prevista all'ART.28.
6. Nei confronti delle utenze non domestiche, il Gestore si impegna a consegnare presso l'utenza le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 45 litri entro 5 giorni (se senza sopralluogo) o entro 10 giorni (se con sopralluogo) dalla richiesta di attivazione dell'utente.
Nei confronti delle utenze domestiche, il Gestore è tenuto alla consegna presso uno qualunque dei propri sportelli delle dotazioni entro 5 giorni (se senza sopralluogo) o entro 10 giorni (se con sopralluogo) dalla richiesta di attivazione dell'utente.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione, previa compilazione dell'autocertificazione predisposta dallo stesso. Nel caso di furto l'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta tra un utente e l'altro, salva espressa comunicazione al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro *quindici giorni* dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le seguenti modalità: *consegna diretta presso un qualsiasi sportello Tariffa del Gestore*.
8. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
9. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a *una* persona per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.22 del presente Regolamento, in ogni caso viene conteggiato nel nucleo familiare l'eventuale convivenza di persone non residenti e/o non domiciliate nel comune: è fatto pertanto obbligo

di dichiarare tale circostanza nella comunicazione obbligatoria di attivazione/variazione dell'utenza secondo quanto previsto dall'ART.22 del presente Regolamento ;

- c) si considera un numero di occupanti pari a *una persona* per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a *una persona per* l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
10. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata con cadenza annuale. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della Tariffa, non può essere inferiore all'unità.
 11. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di permanenza in altro comune con regolare contratto d'affitto in cui si evince l'intestatario delle utenze e in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri; in riferimento alla documentazione si dovrà presentare un certificato di permanenza definitiva. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e l'assenza di uno o più componenti del nucleo per studio, previa presentazione della documentazione accertante la regolazione della TARI, e/o lavoro. Esclusivamente per questa casistica, la richiesta di variazione del numero di componenti deve essere presentata annualmente, entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento.
 12. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART. 22. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti all'alloggio.
 13. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in Allegato 1, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 14. Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la Tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa.
 15. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART. 22 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi del servizio sono ripartiti tra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 1, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dal metodo tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile, nonché tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito del Bacino Rifiuti Verona Sud entro il termine fissato dalle norme statali o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato tra l'ETC e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore, validati dall'Ente Territorialmente Competente ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge e componenti perequative.

Alla Tariffa Corrispettiva sono applicate le imposte previste dalla Legge:

- tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del DPR 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-sexiesdecies, salvo successive modifiche normative o diverse disposizioni applicabili, in quanto la Tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Eventuali ulteriori componenti perequative o partite aggiuntive introdotte dalla normativa statale o dalla regolazione ARERA sono applicate secondo le disposizioni vigenti. Alla data di approvazione del presente regolamento le componenti perequative risultano come di seguito:

- UR1, destinata alla copertura degli oneri relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti;
- UR2, destinata al finanziamento delle agevolazioni riconosciute in caso di eventi eccezionali e calamitosi;
- UR3a, destinate al finanziamento del bonus sociale rifiuti e delle ulteriori misure perequative previste dalla regolazione ARERA.

Le predette componenti, soggette a IVA, sono applicate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e dai provvedimenti di ARERA tempo per tempo vigenti e sono esposte separatamente nei documenti di fatturazione, ove previsto. Per la relativa disciplina si rinvia altresì a quanto disposto dall'art. 19-bis del presente Regolamento.

ART.11 Anagrafe popolazione residente

Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) in qualità di Gestore di un pubblico servizio.

In alternativa, qualora il Gestore non aderisse ad un sistema di estrazione automatica dei dati anagrafici dei contribuenti, gli Uffici comunali continueranno a essere tenuti a inoltrare al Gestore sia le variazioni pervenute loro direttamente dall'utenza, sia gli elenchi relativi alle variazioni anagrafiche entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento della variazione.

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

2

Art.12 Uscita dal servizio pubblico e/o avvio a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis, dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013.

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della Tariffa.

² Come noto, le disposizioni di cui all'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 non sono coordinate con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 sulle riduzioni applicabili per l'avvio autonomo a riciclo secondo cui "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati".

Entrambi disciplinano infatti le riduzioni applicabili alle utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

Va rilevato, fin da subito, che la possibilità per le utenze non domestiche di fruire delle riduzioni di cui all'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 è condizionata da alcuni specifici obblighi, in particolare, dall'obbligo di esercitare la scelta di conferire i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta per un periodo non inferiore a 5 anni (o altro termine stabilito da norme statali), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Nel caso dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 vi sono invece solo obblighi di rendicontazione dei quantitativi avviati a riciclo nell'anno precedente.

La formulazione dell'art. 238 comma 10 non chiarisce se "l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" si riferisce solo al caso in cui l'utenza avvia a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani oppure sia applicabile anche nel caso in cui l'uscita dal servizio pubblico di raccolta riguardi solo alcune frazioni. Ciò premesso, stante la mancanza di chiarezza del quadro di riferimento normativo nazionale, si possono prefigurare due diverse interpretazioni, con riflessi sulla struttura del Regolamento tariffario:

- A. Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile solo nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, la riduzione di cui all'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (avvio autonomo a riciclo) troverebbe applicazione nel caso di fuoriuscita parziale, ovvero solo di alcune frazioni o parte di esse (senza gli obblighi di cui all'art. 13 del presente schema di Regolamento, ad eccezione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6). Tale interpretazione è supportata dal parere reso dal MEF su Telefisco 2021 (quesito del Sole 24 Ore per il Dipartimento delle Finanze) in data 20 gennaio 2021 il quale sostiene che "Se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero **tutti** i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo **proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10."
- B. Qualora l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 si ritenesse applicabile anche nel caso in cui l'utenza non domestica conferisce a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani, la riduzione ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 non avrebbe più ragione di esistere, e pertanto non deve essere inserito l'articolo 14 del presente schema di regolamento. L'utenza non domestica che volesse continuare ad usufruire delle riduzioni in precedenza riconosciute ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, sarebbe soggetta in questo caso a tutti gli obblighi e le disposizioni previste dall'art. 13 del presente schema di regolamento, incluso l'obbligo di comunicazione preventiva e l'obbligo di esercitare l'opzione di fuoriuscita per un periodo minimo di 5 anni (o altro termine stabilito dalle norme statali). Si riporta il passaggio della nota del MiTE n. 37259 del 12 aprile 2021 con riferimento al coordinamento fra l'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 e il comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013: "Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo- operazione di cui all'Allegato C della Parte IV del TUA – al quale i rifiuti sono avviati. L'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità dei detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili."

In entrambi i casi, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, si applica quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 15/2022 e ss.mm. (cfr. paragrafo 3.2 delle Deliberazioni) la quale dispone che "Le utenze non domestiche che conferiscono **in tutto o in parte** i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della **esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico**, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente" specificando altresì le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero/riciclo che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista nell'apposito modello, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa, si precisa che l'accordo contrattuale, di cui al precedente capoverso, deve essere inviato annualmente al Gestore.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore secondo il modello appositamente predisposto dal Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio³ di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore tramite PEC, secondo il modello appositamente predisposto, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della Tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.28, fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di avvio a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale conferimento dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della Tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.28.

³ La Delibera ARERA 15/2022 fissa tale termine al 31 gennaio di ciascun anno, fermo restando la facoltà dell'ETC (BTO Verona Sud) di prevedere una frequenza di rendicontazione maggiore.

CAPO 4 – RIDUZIONI

La parte fissa della Tariffa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività.

ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo ⁴

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, e solo qualora i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa commisurata alla percentuale di rifiuti avviati a riciclo così determinata:
 - a) 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità di rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta sul modello predisposto dal Gestore, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi come meglio specificati nel successivo comma 4.
4. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER) effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente): l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti attestante la quantità di rifiuto accettata e smaltita, oltre alla dichiarazione dell'impianto di avvenuto avvio al recupero, entro il *mese di gennaio* dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI O ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI: la parte variabile della Tariffa non è dovuta allorché il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate. È, inoltre, necessario che il contribuente individui e provi con esattezza le superfici esentate dall'imposizione della Tariffa in rapporto a quelle complessivamente detenute dallo stesso e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

ART.15 Riduzioni delle superfici per le utenze non domestiche

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tariffa Corrispettiva, la superficie rilevante è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

⁴ Si veda quanto riportato nella nota n° 3 al CAPO 3 nel merito della mancanza di coordinamento tra le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e le riduzioni previste dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006. Nel caso in cui venga mantenuto l'art. 14 relativo alle riduzioni ex comma 649, si ricorda inoltre il parere fornito nel merito dalla Circolare interpretativa del Mite n. 37259 del 12 aprile 2021 nella quale si legge "Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 **debba essere riferita a qualunque operazione di recupero, ricomprendendo anche il riciclo** – operazione di cui all'allegato C della parte IV del TUA- al quale i rifiuti sono avviati."

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali		
COD. RIDUZIONE	Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
B.1	Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
B.2	Distariffari di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
B.3	Attività di falegname	30
B.4	Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
B.5	Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30
B.6	Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
B.7	Attività artigianali di tipografie, serigrafia, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
B.8	Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15

2. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

ART.16 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti residenti e non residenti nel comune è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: 30% della Tariffa riferita alla parte normalizzata, a condizione che le stesse siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere e di non aver ceduto l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito, previa presentazione della relativa documentazione attestante le condizioni di assenza (es. bollette energia elettrica, timbri passaporto, contratti locazione, ecc.).
2. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello del verificarsi dell'evento. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.17 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: 30% della Tariffa riferita alla parte normalizzata.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente, a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.18 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: 30% della Tariffa sulla componente normalizzata.

ART.19 Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario e in caso di invalidità

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata: *10% della quota variabile sulla componente normalizzata*.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, con effetto dalla data della richiesta. L'utente si impegna a ritirare l'apposita dotazione.
3. Per l'utenza domestica è prevista una riduzione del 25% sulla quota variabile per invalidità permanente certificata superiore al 75% (dove indicata) e ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma3, L.104 del 05.02.1992. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione.

ART.19bis – Bonus sociale rifiuti

1. Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, nonché dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con particolare riferimento al Testo Unico per la regolazione del Bonus sociale nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (TUBR), approvato con deliberazione 355/2025/R/rif, e ai successivi provvedimenti di aggiornamento, ivi compresa la deliberazione 123/2026/R/rif.
2. Il bonus consiste nella riduzione della Tariffa nella misura stabilita dalla normativa vigente ed è riconosciuto automaticamente agli utenti aventi diritto, sulla base delle informazioni rese disponibili tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) e dei flussi informativi previsti dalla disciplina vigente, senza necessità di presentazione di specifica domanda al Gestore, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa.
3. Il Gestore applica il bonus sociale rifiuti secondo le modalità, i tempi e le procedure stabiliti dalla normativa statale e dalla regolazione ARERA vigente, assicurando il coordinamento con le componenti perequative previste per il relativo finanziamento, comprese le componenti UR3 e UR3a, nonché con eventuali successive componenti introdotte dalla regolazione.
4. Il bonus sociale rifiuti costituisce una misura di carattere nazionale finanziata mediante il sistema perequativo disciplinato da ARERA e non concorre, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare, al limite massimo di cumulabilità delle agevolazioni previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.
5. Restano ferme le ulteriori agevolazioni tariffarie di carattere sociale eventualmente previste dal presente Regolamento o deliberate dagli Enti competenti. Tali agevolazioni si applicano secondo le rispettive discipline e sono finanziate con le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando che gli eventuali bonus o agevolazioni di carattere locale non rientrano nel sistema perequativo nazionale disciplinato da ARERA, salvo diversa disposizione normativa.

ART.20 Riduzioni per gli agriturismi

Gli agriturismi verranno inseriti nella categoria "alberghi senza ristorante" qualora privi di somministrazione di alimenti e bevande. Agli stessi verrà applicata una riduzione come di seguito riportata:

- relativamente alla parte variabile (ex. DPR n. 158/1999) della componente normalizzata della Tariffa con una percentuale pari al 20%.

Al fine dell'ottenimento della riduzione dovrà essere prodotta la seguente documentazione, allegata alla comunicazione di attivazione/variazione:

- planimetria catastale;
- visura camerale aggiornata (non antecedente a 6 mesi dalla data di rilascio);
- SUAP presentata all'Ente di competenza che certifichi attività agrituristiche.

ART.21 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre le tempistiche stabilite dalla normativa vigente; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'ART.28 per omessa comunicazione di variazione.
2. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 30% della parte *variabile componente normalizzata* della Tariffa medesima.

CAPO 5- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**ART.22 Comunicazione**

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore:

- la richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dal verificarsi dei presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze;
- la richiesta di variazione o di cessazione del servizio entro 90 giorni solari dal verificarsi delle situazioni che hanno determinato tali eventi.

Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.28 del presente Regolamento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC, SDI;
 - b) Generalità del legale rappresentante;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per concedere la relativa riduzione sulla componente variabile normalizzata della Tariffa dovuta, come meglio specificato all'ART.5 del presente Regolamento;
 - e) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, restituzione dei contenitori dotati di TAG, documento attestante il cambio di residenza, ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, in particolare, anche nel caso in cui la documentazione presentata successivamente (visura camerale, fattura di chiusura dei pubblici servizi,..) si riferisca ad anni precedenti.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.
14. Il Gestore assicura il rispetto dei livelli di qualità contrattuale previsti dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e successive modifiche.

ART.23 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con altri Enti, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso gli Enti e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione, la trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.);
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene regolarizzata d'ufficio la posizione attraverso l'emissione della fattura agli interessati, sulla base degli elementi accertati, nei termini previsti dall'ART.26. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica del documento contabile.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.22, il Gestore provvede d'ufficio al recupero della Tariffa o maggior Tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.28 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della Tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante emissione di documento di fatturazione, non correttamente o tardivamente corrisposta.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il Gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.
10. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
11. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati.

ART.24 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;

- d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità del servizio;
 - g. modulistica;
 - h. modalità di reclamo;
 - i. livelli di qualità del servizio;
 - j. calendario della raccolta;
 - k. informazioni tariffarie;
 - l. modalità di rateizzazione;
 - m. diritti degli utenti.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.
 4. Il Gestore garantisce agli utenti adeguata informazione mediante sito internet, sportelli fisici e digitali, Carta della qualità del servizio, modulistica e canali di comunicazione previsti dalla regolazione ARERA vigente, assicurando la trasparenza delle condizioni di erogazione del servizio e dei rapporti con l'utenza.
 5. La Carta della qualità del servizio costituisce parte integrante del sistema di regolazione del rapporto con l'utenza e trova applicazione per tutti gli aspetti disciplinati dalla regolazione ARERA.

ART.25 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva deve essere effettuato entro il termine indicato nel documento di riscossione, nel rispetto del termine minimo previsto dalla regolazione ARERA vigente e, comunque, non inferiore a quello stabilito dalla medesima disciplina, mediante le modalità rese disponibili dal Gestore, tra cui PagoPA, domiciliazione bancaria o postale, pagamento tramite link indicato nel documento di riscossione ed ogni altra modalità prevista dalla Carta della qualità del servizio e della normativa vigente. In questo modo, se ARERA modificasse il termine, il regolamento rimarrebbe automaticamente aggiornato.
2. I documenti di riscossione sono trasmessi secondo la disciplina fiscale vigente (B2B) e al domicilio o al recapito indicato dall'utente mediante servizio postale, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, canali digitali messi a disposizione dal Gestore, ferma restando la possibilità di consultazione dei documenti attraverso gli strumenti digitali resi disponibili dal Gestore e/o la richiesta di invio di una copia di cortesia mediante posta elettronica.
3. Gli importi inferiori a euro 12,00 possono essere addebitati nel primo documento di riscossione successivo, salvo il caso di cessazione dell'utenza o di assenza di successivi documenti di riscossione, nei quali il Gestore può procedere alla richiesta di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione dei pagamenti agli utenti che ne abbiano diritto secondo la regolazione ARERA vigente, e in particolare:
 - a) agli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico, gas, idrico o rifiuti, ove applicabile;
 - b) agli ulteriori utenti che versino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo criteri definiti dal Bacino Rifiuti Verona Sud (Ente territorialmente competente);
 - c) nei casi in cui l'importo addebitato nel documento di riscossione superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
5. Nei casi di cui al comma 4, la rateizzazione è concessa secondo i seguenti criteri, fatto salvo il rispetto della soglia minima della singola rata prevista dalla regolazione ARERA e la possibilità per il Gestore di applicare condizioni migliorative per l'utente:
 - a) per importi da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - b) per importi da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - c) per importi da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) per importi da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - e) per importi da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - f) per importi superiori a euro 6.000,00: fino a trentasei rate mensili.
6. La richiesta di ulteriore rateizzazione di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicato nel documento di riscossione, salvo condizioni migliorative previste dal Gestore, dalla Carta della qualità o dall'Ente territorialmente competente.
7. Qualora la richiesta sia presentata per documenti di riscossione già scaduti e non ancora oggetto di riscossione coattiva, il Gestore può concedere, previa valutazione della posizione dell'utente e dell'entità del debito, un piano di rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili.
8. Qualora la richiesta sia presentata per documenti di riscossione già scaduti e già affidati a soggetti incaricati delle attività di sollecito o recupero stragiudiziale, il Gestore può concedere, anche previo coordinamento con il soggetto incaricato, un piano di rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili, fermo restando l'addebito delle spese maturate nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

9. Qualora la richiesta riguardi documenti di riscossione emessi per conguagli compensativi relativi ad annualità precedenti, il Gestore può concedere, previa valutazione del caso concreto, un piano di rateizzazione fino a un numero massimo di rate pari al numero delle emissioni ordinarie previste nell'anno, salvo condizioni migliorative applicabili in presenza di comprovate situazioni di disagio economico.
10. Per le richieste di cui ai commi 7, 8 e 9, se l'utente versa in condizioni economiche disagiate, il Gestore può concedere un piano di rateizzazione secondo i criteri previsti dal comma 5.
11. Le somme oggetto di rateizzazione possono essere maggiorate degli interessi di dilazione nei limiti previsti dalla regolazione ARERA, dalla Carta della qualità e dalla normativa vigente. Gli interessi di mora decorrono esclusivamente dal mancato pagamento delle rate alle relative scadenze. Non si applicano interessi di dilazione qualora l'incremento dell'importo addebitato sia dovuto a ritardi o sospensioni dell'emissione dei documenti di riscossione imputabili al Gestore.
12. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del documento di riscossione, il Gestore può trasmettere all'utente un sollecito di pagamento, anche con indicazione del termine entro cui procedere al versamento o richiedere la rateizzazione, ove consentita. Decorso inutilmente tale termine, il Gestore procede al recupero del credito secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente Regolamento e dalla normativa vigente.
13. Il recupero della Tariffa o di quota parte della Tariffa di competenza di un determinato anno solare, non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato mediante successiva fatturazione, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalla normativa vigente.

ART.26 Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Consiglio d'Ambito del Bacino Rifiuti Verona Sud, sentito il Gestore, con la deliberazione di approvazione delle tariffe determina le scadenze per la fatturazione della Tariffa rifiuti corrispettiva, prevedendo di norma almeno sei emissioni periodiche con cadenza bimestrale e un documento di conguaglio o saldo nei primi mesi dell'anno successivo. Il termine di pagamento indicato nei documenti di riscossione è stabilito in conformità alla normativa vigente, alla regolazione ARERA e alla Carta della qualità.
2. Le variazioni che comportino modifiche della Tariffa in corso d'anno, nonché le riduzioni, agevolazioni, esclusioni o rettifiche da applicarsi in corso d'anno, sono conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque, di norma, entro la prima fatturazione a saldo utile.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme richieste con i documenti di riscossione, il Gestore può attivare le procedure di sollecito e recupero del credito secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dalla Carta della qualità e dalla normativa vigente. Sulle somme non pagate entro la scadenza indicata nel documento di riscossione possono essere applicati gli interessi di mora, nella misura del tasso legale, calcolati per ogni giorno di ritardo, oltre alle eventuali spese di sollecito, notifica e recupero del credito, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. Decorso inutilmente il termine indicato nel sollecito di pagamento, ove previsto o necessario, il Gestore procede alla riscossione coattiva della Tariffa rifiuti corrispettiva e delle somme accessorie dovute, nei modi e nelle forme consentiti dalla normativa vigente, anche mediante emissione dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove applicabile.
5. L'atto finalizzato alla riscossione coattiva contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi dovuti entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, con l'espressa indicazione che, decorso inutilmente tale termine, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. L'atto indica altresì il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, nonché gli importi dovuti a titolo di Tariffa, tributi, imposte, componenti aggiuntive, interessi, spese di notifica, spese di procedura, oneri di riscossione e ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente.
7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive avviene nel rispetto dei termini dilatori, delle sospensioni, degli adempimenti preliminari e delle garanzie previsti dalla normativa vigente. Qualora la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'atto, le procedure cautelari ed esecutive sono attivate, salvo diversa previsione di legge o casi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non prima del decorso del termine previsto dalla normativa vigente e, comunque, nel rispetto del termine di centoventi giorni previsto dalla disciplina applicabile.
8. Resta ferma la possibilità, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza dell'utente, di procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche prima dei termini ordinari, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.
9. La riscossione coattiva può essere svolta direttamente dal Gestore, ove ne ricorrano i presupposti di legge, oppure mediante affidamento a un soggetto abilitato alla riscossione coattiva, ivi compreso un concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o altro soggetto legittimato secondo la normativa vigente e gli atti di affidamento. Le eventuali attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione

possono essere affidate a soggetti abilitati secondo la disciplina vigente, ferma restando la responsabilità del Gestore e dell'Ente competente per gli atti di rispettiva competenza.

10. Decorsi i termini previsti dalla normativa vigente e adempiuti, ove necessari, gli eventuali solleciti, comunicazioni o adempimenti preliminari richiesti dalla legge, il soggetto legittimato alla riscossione può attivare le procedure cautelari ed esecutive consentite dall'ordinamento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, il pignoramento presso terzi, il pignoramento di crediti, conti correnti, stipendi, pensioni o crediti professionali, nonché le ulteriori procedure previste dalla legge, nel rispetto dei limiti, delle soglie, dei termini e delle garanzie applicabili.
11. La revoca, cancellazione o estinzione definitiva del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi o delle altre procedure cautelari o esecutive attivate avviene, di norma, solo a seguito dell'integrale pagamento del debito, comprensivo di Tariffa, interessi, spese, oneri di riscossione e ulteriori importi dovuti, salvo diversa previsione di legge o diverso provvedimento del soggetto competente.
12. È tuttavia possibile, previa valutazione del Gestore o del soggetto incaricato della riscossione, ottenere la sospensione del fermo amministrativo, con conseguente possibilità di circolazione del veicolo ma senza possibilità di vendita, radiazione o rottamazione dello stesso, a seguito della presentazione di apposita richiesta di rateizzazione del debito corredata da:
 - a) ricevuta di pagamento della prima rata del piano rateale concesso;
 - b) documentazione idonea a dimostrare la necessità della sospensione, qualora il veicolo oggetto di fermo sia strumentale alla prosecuzione dell'attività lavorativa o professionale del debitore.
13. È altresì possibile, previa valutazione del Gestore o del soggetto incaricato della riscossione, ottenere la sospensione del pignoramento presso terzi, limitatamente al conto corrente, a seguito della presentazione di apposita richiesta di rateizzazione del debito e del pagamento della prima rata del piano rateale concesso, ferma restando la disciplina vigente in materia di procedure esecutive e cautelari.
14. La richiesta di rateizzazione del debito e la successiva richiesta di sospensione del fermo amministrativo e/o del pignoramento presso terzi possono essere presentate presso gli sportelli del Gestore o del soggetto incaricato della riscossione, ovvero trasmesse mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o altro canale indicato dal Gestore. La concessione della sospensione non comporta rinuncia al credito né estinzione della procedura cautelare o esecutiva, ma ne sospende gli effetti nei limiti e alle condizioni indicate nel provvedimento di accoglimento.
15. Qualora il debitore non provveda al pagamento di due rate consecutive del piano di rateizzazione, decade dal beneficio della rateizzazione. In tal caso la sospensione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi o delle altre procedure cautelari o esecutive decade e le relative procedure possono essere riattivate o proseguite, nel rispetto degli adempimenti eventualmente previsti dalla legge.
16. Non si procede alla riscossione coattiva di somme per le quali i costi prevedibili di recupero risultino pari o superiori all'importo da riscuotere, fatti salvi i casi di reiterata morosità, cumulo con successive posizioni debitorie o altre ragioni di interesse pubblico o gestionale che rendano opportuno il recupero. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli importi minimi per l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo e per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
17. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono poste a carico dell'utente moroso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
18. In caso di morosità, il Gestore non può sospendere o ridurre i servizi essenziali di raccolta dei rifiuti urbani ove ciò possa arrecare pregiudizio all'igiene pubblica, alla salute, alla sicurezza o alla tutela ambientale. Resta ferma la possibilità, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, dal contratto di servizio, dalla Carta della qualità e dal presente Regolamento, di sospendere o limitare eventuali servizi accessori, aggiuntivi o non essenziali erogati a richiesta dell'utente.
19. Restano fermi i rimedi di autotutela, reclamo, ricorso o opposizione previsti dalla normativa vigente, nonché il diritto dell'utente di chiedere la rettifica degli importi addebitati, la rateizzazione del debito o la sospensione delle procedure nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e dalla Carta della qualità.

ART.27 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone l'accredito dell'importo non dovuto o il rimborso di un versamento eccedente entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza compilata dall'utente secondo l'apposito modulo predisposto dal Gestore, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta della Qualità.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il Gestore può accreditare gli importi di cui sopra nel primo documento di riscossione utile se l'utenza risulta ancora attiva.
3. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
4. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

5. I rimborsi sono effettuati nei termini previsti dalla regolazione ARERA e dalla normativa vigente, mediante compensazione o accredito diretto all'utente.

ART.28 Sanzioni

- Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Regolamento costituiscono illecito amministrativo e sono punite, ove non diversamente disposto dalla legge e in quanto applicabile, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Salvo che il fatto costituisca violazione più grave o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 180,00.
- Per le seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva comunicazione di attivazione, variazione o cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 180,00
Omessa comunicazione di attivazione o cessazione dell'utenza	€ 75,00	€ 500,00
Dichiarazione non veritiera resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00
Mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della rendicontazione, attestazione o documentazione relativa all'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico, ove dovuta	€ 50,00	€ 500,00

- Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento alle informazioni e alle variazioni che il Gestore acquisisce d'ufficio tramite ANPR, tramite i Comuni ricompresi nel perimetro di affidamento o mediante altri flussi informativi legittimamente disponibili, con particolare riferimento alle modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste obbligo di comunicazione da parte dell'utente, salvo il caso di dichiarazioni mendaci, reticenti o non veritiere rese dall'utente.
- Ai fini dell'estinzione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'Ente competente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, stabilisca un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
- Al fine di disincentivare l'abbandono dei rifiuti, il conferimento improprio presso utenze di terzi o in territori diversi da quello di appartenenza, nonché condotte elusive del corretto utilizzo del servizio pubblico, nel caso di utenza domestica con residenza attiva e assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo nel periodo di riferimento, il Gestore applica, oltre alla parte fissa della Tariffa e alle altre componenti eventualmente dovute, gli svuotamenti minimi obbligatori previsti dal modello tariffario, maggiorati del 50 per cento.
- La misura di cui al comma 6 ha natura tariffaria e presuntiva e non costituisce sanzione amministrativa. Essa è applicata fatto salvo il diritto dell'utente di fornire prova contraria delle circostanze documentate che giustifichino l'assenza di svuotamenti.
- L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non esclude il recupero della Tariffa, della maggiore Tariffa, degli interessi, delle spese e delle ulteriori somme dovute in base al presente Regolamento, alla Carta della qualità e alla normativa vigente.
- Le entrate derivanti dalle sanzioni sono conteggiate in detrazione degli oneri di funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud.
- Per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, la notificazione, il pagamento in misura ridotta, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, l'opposizione e la riscossione delle sanzioni amministrative, si applicano la legge 24 novembre 1981, n. 689, il presente Regolamento, il Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e le ulteriori disposizioni vigenti.

ART.29 Reclami, autotutela, conciliazione e contenzioso

- La giurisdizione in ordine alle controversie relative alla Tariffa rifiuti corrispettiva e al rapporto di utenza appartiene al Giudice ordinario, fatti salvi i casi e le procedure previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Il Gestore può, d'ufficio o su istanza motivata del soggetto interessato, procedere alla rettifica, all'annullamento o alla revisione, totale o parziale, degli atti, dei documenti di riscossione, delle fatture o delle precedenti determinazioni relative all'applicazione della Tariffa, qualora ne riconosca l'erroneità, l'illegittimità, la duplicazione, l'inesattezza dei presupposti o dei parametri applicati, ovvero ogni altra causa idonea a giustificare la correzione della posizione tariffaria.
3. La rettifica o l'annullamento in autotutela è disposto con atto motivato del Gestore, nel rispetto della normativa vigente, dei termini di prescrizione applicabili e dei principi di correttezza, buona fede, trasparenza e parità di trattamento degli utenti. L'autotutela può comportare l'emissione di documenti di rettifica, conguagli, rimborsi, storni o ulteriori addebiti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dalla Carta della qualità e dalla normativa vigente.
4. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della Tariffa, presentando reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni o richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, secondo le modalità indicate nella Carta della qualità e nei canali messi a disposizione dal Gestore. Il reclamo o la richiesta possono essere presentati anche tramite associazioni rappresentative degli utenti, purché munite di idonea delega.
5. Il Gestore assicura la gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica nel rispetto dei livelli di qualità contrattuale e tecnica previsti dalla regolazione ARERA e dalla Carta della qualità, fornendo risposte motivate entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
6. La presentazione di reclami, richieste di rettifica o istanze di autotutela non sospende automaticamente i termini di pagamento indicati nei documenti di riscossione, salvo diversa comunicazione del Gestore o diversa previsione della normativa vigente. Qualora l'istanza risulti fondata, il Gestore provvede alle conseguenti rettifiche, compensazioni, rimborsi o conguagli.
7. Per la soluzione delle controversie che non abbiano trovato composizione a seguito di reclamo, richiesta di rettifica o autotutela, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione, degli strumenti di tutela previsti dalla regolazione ARERA, dalla Carta della qualità o dalla normativa vigente, ferma restando la possibilità di adire il Giudice ordinario nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. L'utente può avvalersi del Servizio Conciliazione istituito dall'Autorità e gestito da Acquirente Unico S.p.A., ovvero degli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie iscritti negli elenchi previsti dalla normativa vigente e riconosciuti dall'Autorità. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il ricorso al Servizio Conciliazione nel settore dei rifiuti urbani ha natura facoltativa, secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA vigente.
9. Il ricorso al Servizio Conciliazione non costituisce, allo stato della normativa vigente, condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nel settore dei rifiuti urbani.
10. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice civile, il Gestore può concludere transazioni relative ai crediti tariffari nei casi in cui sussista un fondato e documentato rischio di insolvenza, di difficile o antieconomica riscossione, ovvero, in caso di giudizio pendente, tenendo conto della probabilità di soccombenza, dei costi di lite, dei tempi di recupero e dell'interesse economico complessivo.
11. Le transazioni di cui al comma precedente sono disposte con atto motivato, nel rispetto della normativa vigente, degli atti dell'Ente competente, del contratto di servizio, delle procedure interne del Gestore e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e tutela dell'equilibrio economico-finanziario del servizio.

ART.30 Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti

Le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane;
- gestione dei servizi cimiteriali.

I singoli Comuni possono stabilire di attivare i servizi di cui sopra.

Gli importi relativi ai costi del servizio saranno rifatturati agli utenti indicandoli separatamente nel documento di fatturazione inviato alla voce "servizi fuori perimetro".

Detto importo sarà riparametrato per €/mq dove i mq corrispondono alle superfici complessive a ruolo (utenze domestiche e utenze non domestiche) soggette a Tariffa fissa del singolo Comune.

CAPO 6- NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.31 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017, nella normativa regionale vigente, nonché nella regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con particolare riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), al Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), al Testo Integrato Corrispettivi del Servizio di Gestione dei Rifiuti (TICSER), al Testo Unico di Regolazione del rapporto con gli utenti nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (TUBR) e ai relativi provvedimenti di aggiornamento, modifica o sostituzione. Restano altresì applicabili il contratto di servizio, la Carta della qualità del servizio e gli altri atti adottati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito delle rispettive competenze.

ART.32 Disposizioni transitorie

1. Per il periodo regolatorio 2026-2029, il presente Regolamento trova applicazione in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché ai relativi provvedimenti di aggiornamento, modifica o sostituzione.
2. Per gli anni 2026 e 2027, fino all'entrata in vigore della disciplina tariffaria prevista dal Testo Integrato Corrispettivi del Servizio di Gestione dei Rifiuti (TICSER), l'articolazione della Tariffa continua ad essere determinata secondo la disciplina vigente e gli atti approvati dall'Ente territorialmente competente, in conformità alla regolazione ARERA applicabile.
3. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni del TICSER in materia di articolazione dei corrispettivi agli utenti finali, e comunque dalla decorrenza stabilita dalla regolazione ARERA, l'articolazione della Tariffa, le categorie tariffarie, la struttura dei corrispettivi, i criteri di ripartizione dei costi e l'Appendice al presente Regolamento si intendono automaticamente adeguati alle disposizioni della regolazione vigente, fermo restando l'adozione degli eventuali atti di recepimento da parte dell'Ente territorialmente competente.
4. Entro il termine previsto dalla regolazione ARERA per l'applicazione del TICSER, l'Ente territorialmente competente provvede all'aggiornamento dell'Appendice al presente Regolamento e degli atti tariffari, al fine di recepire la nuova articolazione dei corrispettivi e ogni ulteriore disposizione prevista dalla regolazione vigente.
5. Fino all'approvazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 4 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la regolazione ARERA vigente, le disposizioni del presente Regolamento e dell'Appendice.

ART.33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2026.

ALLEGATI

ALLEGATO 1- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COD. CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Casa di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

APPENDICE A

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa puntuale nel bacino dei comuni serviti da ESA-Com. S.p.A.

MODELLO ESA-Com. S.p.A.**1.1 Territorio di applicazione**

Attualmente applicato nei Comuni di

ANGIARI
BELFIORE
BEVILACQUA
BOVOLONE *
CASALEONE
CASTAGNARO *
CONCAMARISE
ERBE`
GAZZO VERONESE
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALU`
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
SALIZZOLE
SAN GIOVANNI LUPATOTO *
SAN PIETRO DI MORUBIO
SORGA`
TERRAZZO
TREVENZUOLO
VIGASIO
ZEVIO *

*Nei Comuni di Castagnaro, Bovolone, San Giovanni Lupatoto, Zevio è stata avviata una procedura di sperimentazione, come previsto dall'art. 1, comma 668, L. 147/2013.

Premesse

La Tariffa è composta da una componente normalizzata costituita da una parte fissa e una parte variabile, calcolata in base ai criteri previsti dal D.P.R. 158/99, e da una parte variabile misurata, calcolata in funzione di diversi fattori. In particolare:

- il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti o ai lt. svuotati)
- il volume di rifiuto frazione organica (umido) prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti o ai lt. svuotati)
- l'eventuale utilizzo del servizio di raccolta porta a porta di sfalci d'erba e ramaglie (per il quale è previsto un abbonamento annuale) (servizio non ancora attivato)
- l'eventuale utilizzo di servizi di ritiro a domicilio su prenotazione (es. potature, ingombranti, pneumatici) (servizio non ancora attivato)

1.2 Categorie tariffarie

Le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, modificate secondo le disposizioni normative vigenti.

1.3 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione composizione della Tariffa

La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, commisurata alle quantità (presunta o misurata) di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

- **PARTE FISSA – Occupazione**

Serve a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla quantità di rifiuti prodotti, e che non sono divisibili

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costo accertamento e riscossione
- Costo generale di gestione
- Costi comuni diversi
- Costo d'uso del capitale
- Altri costi

- **PARTE VARIABILE 1 – Produzione di rifiuti**

Serve a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono dalla quantità di rifiuti conferiti

- Costo raccolta e trasporto
- Costo trattamento e smaltimento
- Costo raccolta differenziata
- Costo trattamento e riciclo

- **PARTE VARIABILE 2 MISURATA – Rifiuto rifiuto urbano residuo (RUR) Indifferenziato e Organico**

Serve a coprire i costi di gestione del servizio Rifiuto urbano residuo e Organico

- Costo raccolta e trasporto
- Costo trattamento e riciclo
- Costo di trattamento e smaltimento
- La TARI Puntuale è calcolata sui Lt. svuotati (litri risultanti dall'anno precedente), questo calcolo determina un corrispettivo per ogni Lt. conferito, si evidenzia che i coefficienti di conversione risultanti e applicati in tariffa per l'organico 0,2483 Kg/Lt. per il secco 0,1739 Kg/Lt. (Kg di rifiuto per ogni Lt. conferito)



Tariffa Su Misura

La Tariffa su Misura è un sistema di tariffazione del servizio gestione rifiuti che tiene conto dei servizi effettivamente utilizzati, così come avviene per gli altri servizi di rete (energia, gas, acqua ecc.).

In particolare la parte variabile è calcolata in funzione dei seguenti fattori:

- il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti del bidone grigio)
- il volume di rifiuto frazione organica (umido) prodotto (misurato in base al numero di svuotamenti del bidone marrone)

Tabella esemplificativa

Tipo di Utenze	Parte Normalizzata DPR 158/99		Parte Variabile 2 Misurata	
	Parte Fissa	Parte Variabile 1	Rifiuto urbano residuo	Organico
Domestiche	Mq	n. componenti	Lt. svuotati	Lt. svuotati
Non Domestiche	Mq	Mq	Lt. svuotati	Lt. svuotati

1.5 Frazioni misurate

Rifiuto urbano residuo (RUR) -Utenze Domestiche

Di seguito sono riportate le soglie di conferimento efficiente incluse in tariffa per la frazione indifferenziata dei rifiuti

Parte Variabile 2 Misurata

Svuotamenti efficienti inclusi Rifiuto urbano residuo

n. di Componenti	n. svuotamenti inclusi	Litri Inclusi
Domestica 1 Componente	8	320
Domestica 2 Componenti	12	480
Domestica 3 Componenti	13	520
Domestica 4 Componenti	14	560
Domestica 5 Componenti	19	760
Domestica 6 o più Componenti	23	920

Organico – Utenze Domestiche

Di seguito si riportano gli svuotamenti indicativi di efficientamento della frazione di rifiuto organico; la tariffa misurata sull'organico verrà applicata sull'effettivo svuotamento dei contenitori.

Parte Variabile 2 Misurata

Svuotamenti simulati efficienti Organico

n. di Componenti	n. svuotamenti inclusi	Litri Inclusi
Domestica 1 Componente	24	480
Domestica 2 Componenti	28	560
Domestica 3 Componenti	35	700
Domestica 4 Componenti	45	900
Domestica 5 Componenti	56	1120
Domestica 6 o più Componenti	64	1280

Utenze non Domestiche

Parte Variabile 2 Misurata

Svuotamenti efficienti inclusi Rifiuto urbano residuo

Cat.	Descrizione	litri efficienti inclusi	Contenitore da 40 lt.	Contenitore da 120 lt.	Contenitore da 240 lt.	Contenitore da 1080 lt.
ESA-ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.000	25	8	4	1
ESA-ND02	Cinematografi e teatri	440	11	4	2	0
ESA-ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4.120	103	34	17	4
ESA-ND04	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1.760	44	15	7	2
ESA-ND06	Esposizioni, autosaloni	3.240	81	27	14	3
ESA-ND07	Alberghi con ristorante	5.520	138	46	23	5
ESA-ND08	Alberghi senza ristorante	3.520	88	29	15	3
ESA-ND09	Case di cura e di riposo	8.000	200	67	33	7
ESA-ND10	Ospedali	76.080	1.902	634	317	70
ESA-ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.200	30	10	5	1
ESA-ND12	Banche e istituti di credito	800	20	7	3	1
ESA-ND13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.680	42	14	7	2
ESA-ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	840	21	7	4	1
ESA-ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.480	37	12	6	1
ESA-ND16	Banchi di mercato beni durevoli	40	1	0	0	0
ESA-ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.000	25	8	4	1
ESA-ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.600	40	13	7	1
ESA-ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.000	75	25	13	3
ESA-ND20	Attività industriali	11.520	288	96	48	11
ESA-ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2.960	74	25	12	3
ESA-ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10.960	274	91	46	10
ESA-ND23	Mense, birrerie, hamburgerie	6.800	170	57	28	6
ESA-ND24	Bar, caffè, pasticceria	3.720	93	31	16	3
ESA-ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.800	95	32	16	4
ESA-ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9.240	231	77	39	9
ESA-ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5.360	134	45	22	5
ESA-ND28	Ipermercati di generi misti	58.040	1.451	484	242	54
ESA-ND29	Banchi di mercato generi alimentari	40	1	0	0	0
ESA-ND30	Discoteche, night club	3.800	95	32	16	4

Parte Variabile 2 Misurata

Svuotamenti simulati efficienti Organico

Cat.	Descrizione	litri presunti efficienti	Contenitore da 20 lt	Contenitore da 120 lt.	Contenitore da 240 lt.
ESA-ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	240	12	2	1
ESA-ND02	Cinematografi e teatri	20	1	0	0
ESA-ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1.320	66	11	6
ESA-ND04	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	420	21	4	2
ESA-ND06	Esposizioni, autosaloni	980	49	8	4
ESA-ND07	Alberghi con ristorante	1.440	72	12	6
ESA-ND08	Alberghi senza ristorante	880	44	7	4
ESA-ND09	Case di cura e di riposo	1.900	95	16	8
ESA-ND10	Ospedali	19.160	958	160	80
ESA-ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	420	21	4	2
ESA-ND12	Banche e istituti di credito	200	10	2	1
ESA-ND13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	460	23	4	2
ESA-ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	220	11	2	1
ESA-ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	440	22	4	2
ESA-ND16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-
ESA-ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	140	7	1	1
ESA-ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	540	27	5	2
ESA-ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	780	39	7	3
ESA-ND20	Attività industriali	3.460	173	29	14
ESA-ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	800	40	7	3
ESA-ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.000	150	25	13
ESA-ND23	Mense, birrerie, hamburgerie	1.740	87	15	7
ESA-ND24	Bar, caffè, pasticceria	980	49	8	4
ESA-ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	920	46	8	4
ESA-ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.540	127	21	11
ESA-ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.240	62	10	5
ESA-ND28	Ipermercati di generi misti	14.160	708	118	59
ESA-ND29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-
ESA-ND30	Discoteche, night club	1.540	77	13	6

NB

A) Nella commisurazione della **parte variabile calcolata per le UND**, la **volumetria dei contenitori del rifiuto urbano residuo** è direttamente proporzionale ai litri minimi assegnati all'utenza. Come indicato al par. 3.3 infatti, i litri minimi assegnati all'utenza per la frazione residua, sono determinati dal prodotto tra la volumetria del contenitore scelto e il numero di svuotamenti minimi che è fisso e pari a 12 su base annuale.

B) Il **tipo di utenza** e la **superficie tariffabile** incidono invece sulla **parte variabile calcolata delle UND** legata ai costi di raccolta delle frazioni riciclabili (esclusa la frazione organica). Tale componente, come indicato al par. 3.2 è infatti determinata in maniera presuntiva con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kd) di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative effettuate dal gestore.

C) Nella **parte variabile misurata**, i **kg conferiti oltre il minimo** si riferiscono sia al rifiuto urbano residuo (per il quale è prevista l'applicazione dei litri minimi) sia ai rifiuti organici, per i quali, in relazione alle sole UND, non è prevista l'applicazione dei litri minimi. Nel caso delle UND pertanto, i kg di rifiuto organico conferito contribuiscono alla parte variabile misurata fin dal primo conferimento.

1.6 Volumetria dei contenitori delle frazioni di rifiuto misurate: criteri per la determinazione

Per le utenze domestiche:

☐ la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare;

Per le utenze non domestiche:

☐ la volumetria dei contenitori viene scelta dall'utente (con il supporto degli operatori ESA-Com S.p.A.) all'interno delle tipologie disponibili.

1.7 Perdita del dato

In caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico viene desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o successivo, fatto salvo l'addebito dei litri minimi di cui ai Parr. 2.3 e 3.3.

2 UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

La tariffa è composta da una parte fissa (PF) che garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile) e da una parte variabile (PV) rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

Tipo di Utenze	Parte Normalizzata DPR 158/99		Parte Variabile 2 Misurata	
	Parte Fissa	Parte Variabile 1	Rifiuto urbano residuo	Organico
Domestiche	Mq	n. componenti	Lt. svuotati	Lt. svuotati

2.1 Parte variabile Misurata TV2

La parte variabile della tariffa relativa al **rifiuto urbano residuo** e alla **frazione organica** è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza domestica.

La quantità di rifiuto prodotta dall'utenza è calcolata sulla base dei conferimenti dell'anno precedente come il prodotto del volume espresso in litri conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per l'utente (RIFut) è determinata come:

$$\text{RIFut} = \text{Kpeso} * \text{Totale Volume conferito}$$

Il peso specifico (Kpeso) è calcolato come rapporto tra la quantità espressa in chilogrammi (Kg) di rifiuti raccolti e il totale dei volumi (espressi in litri) conferiti e rilevati nel periodo di riferimento.

Il coefficiente di peso specifico (Kpeso) è stabilito annualmente da Bacino Rifiuti Verona Sud, sulla base delle risultanze dell'anno precedente contestualmente all'approvazione delle tariffe, sulla base della densità media, dello specifico flusso di rifiuto, registrata nel corso dell'anno solare di esercizio o precedente e determinata come rapporto tra la quantità

totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale svuotata.

La parte variabile (PV) della tariffa si esprime in fattura con il valore:

$PV (\text{€}) = \text{Quota unitaria variabile } (\text{€}/\text{lt}) * \text{Volume di rifiuto conferito nel periodo dall'utenza (lt)}$
 $\text{Quota unitaria variabile } (\text{€}/\text{lt}) = \text{€}/\text{kg} \times \text{peso specifico (Kpeso)}(\text{kg}/\text{lt})$

€/kg. = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per matrice di rifiuto / chilogrammi a pagamento per matrice di rifiuto

La parte variabile della tariffa relativa al rifiuto “**rifiuto urbano residuo riciclabile**” viene calcolata con gli stessi criteri della frazione organica dei rifiuti.

2.2 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati in relazione al numero di componenti del nucleo familiare sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

3 UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

Tipo di Utenze	Parte Normalizzata DPR 158/99		Parte Variabile 2 Misurata	
	Parte Fissa	Parte Variabile 1	Secco	Organico
Non Domestiche	Mq	Mq	Lt. svuotati	Lt. svuotati

Sono utilizzati gli stessi criteri espressi al punto 2 del presente articolo, anche per la parte misturata TV2

3.1 Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono calcolati **solo per il rifiuto urbano residuo** e consiste in numero come riportato in tabelle precedenti vuotamenti su base annuale, da applicarsi in funzione dei periodi di fatturazione, per tutte le tipologie di contenitori e le categorie di utenza.